



## Regolamento aziendale per gli acquisti

Appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 8, del d.lgs. N. 50/2016

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. Oggetto .....  | 3  |
| 2. Principi e finalità.....   | 3  |
| 3. Esclusioni .....   | 4  |
| 3.1 Contratti estranei rispetto all'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici .....  | 4  |
| 3.2 Appalti privi di interesse* transfrontaliero.....   | 4  |
| PARTE SECONDA – LE INDAGINI DI MERCATO .....  | 5  |
| 5. Lo scopo delle indagini di mercato .....   | 5  |
| 6. Le modalità di svolgimento delle indagini di mercato.....  | 5  |
| PARTE TERZA – L'ALBO FORNITORI .....  | 6  |
| 7. Contenuti dell'Albo .....  | 6  |
| 8. Struttura dell'Albo .....  | 6  |
| 9. Gestione dell'Albo.....  | 6  |
| 10. Iscrizione all'Albo.....  | 7  |
| 11. Mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento della posizione .....  | 7  |
| 12. Cancellazione .....   | 7  |
| 13. Aggiornamenti ed inserimento nuovi fornitori.....   | 8  |
| PARTE QUARTA - LAVORI.....  | 8  |
| 14. Ambito di applicazione.....   | 8  |
| 15. Scelta del contraente per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.....   | 8  |
| 16. Scelta del contraente per affidamenti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.....  | 9  |
| PARTE QUINTA – SERVIZI E FORNITURE.....   | 9  |
| 17. Ambito di applicazione.....   | 10 |
| 18. Scelta del contraente per importi pari o superiori a 75.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria di cui al comma 2 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..... | 10 |
| 19. Scelta del contraente per importi pari o superiori alle soglie di cui all'art. 35, comma 2, del D.lgs. 50/2016.....   | 11 |
| PARTE SESTA – NORME COMUNI .....  | 11 |
| 20. Richiesta di acquisto .....   | 11 |
| 21. Responsabile del procedimento .....   | 11 |
| 22. Affidamento diretto.....  | 12 |
| 23. Criteri di scelta del contraente .....  | 12 |
| 24. Offerte anomale e verifica della congruità del prezzo.....  | 13 |
| 25. Aggiudicazione definitiva .....   | 13 |
| 26. Disciplina contrattuale .....   | 13 |
| 27. Requisiti di partecipazione .....   | 14 |
| PARTE SETTIMA – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....  | 14 |
| 28. Entrata in vigore .....   | 14 |

## PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

### 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, le procedure per l'affidamento da parte di Salerno Energia Distribuzione S.p.A. dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Salerno Energia Distribuzione S.p.A., di seguito denominata Società, eroga il servizio di distribuzione di gas naturale, così come definito dal D. Lgs. n. 164/2000, rientrando, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 114 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici" o anche soltanto "Codice") e, quindi, della Parte II, Titolo VI, Capo I, disciplinante gli appalti di lavori, servizi e forniture nei cc.dd. settori speciali.

In quanto controllata al 56,85% dalla società Salerno Energia Holding S.p.A., a sua volta partecipata al 100% dal Comune di Salerno, la Società si configura quale "impresa pubblica", secondo la definizione contenuta nell'art. 3, lett. t), del Codice, secondo cui "Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici (quali gli enti pubblici territoriali) possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ... perché ...2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa".

L'art. 36, comma 8, del Codice dei contratti pubblici dispone che «Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza».

Per le procedure relative all'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie trovano applicazione le norme di cui al Titolo VI della Parte II del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le procedure di cui al presente Regolamento si applicano per l'affidamento di contratti il cui valore è inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Le suddette soglie sono automaticamente aggiornate ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

Gli importi, stimati ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono da intendersi al netto dell'I.V.A..

### 2. Principi e finalità

Le procedure di affidamento degli appalti che sono oggetto del presente Regolamento devono svolgersi nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza, come enucleati dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento agli appalti sotto soglia comunitaria, ovvero dei principi di pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (cfr. Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C 179/02).

### 3. Esclusioni

**3.1 Contratti estranei rispetto all'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.** Il presente Regolamento si applica ai soli appalti affidati per l'esercizio delle attività oggetto dei settori speciali di cui agli artt. 115 e ss. del Codice (nel caso specifico: distribuzione del gas naturale), mentre non opera con riguardo agli appalti e ai contratti estranei rispetto all'ambito di applicazione del Codice stesso, a norma dell'art. 10 del d.lgs. n. 50/2016.

Tra i contratti estranei rispetto all'ambito di applicazione del Codice rientrano anche agli acquisti di titoli di efficienza energetica, sia ai sensi dell'art. 3, lett. tt), sia ai sensi dell'art. 10 del Codice stesso.

#### 3.2 Appalti privi di interesse\* transfrontaliero

La Società può procedere ad affidare liberamente gli appalti privi di interesse transfrontaliero e, quindi, privi di rilevanza per il mercato interno dell'Unione Europea, secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, come richiamati nella Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea 2006/C 179/02.

Per l'affidamento degli appalti privi di valore transfrontaliero non si applicano, quindi, le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente Regolamento.

La Società può valutare in concreto la sussistenza di un interesse transfrontaliero in base alle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore, nonché il luogo geografico di esecuzione dell'appalto.

Si presumono privi di interesse transfrontaliero gli appalti di valore inferiore ad € 150.000,00 per gli appalti di lavori e ad € 75.000,00 per gli appalti di forniture e servizi senza che occorra operare valutazioni specifiche.

Per gli appalti di valore pari o superiore ad € 150.000,00 (per i lavori) e ad € 75.000,00 (per le forniture ed i servizi) e inferiore ad € 200.000,00, l'esclusione di un interesse transfrontaliero deve essere valutata in concreto e motivata con riguardo agli elementi indicati al terzo comma del presente articolo.

Per gli appalti di valore pari o superiore ad € 200.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie, l'Impresa può procedere ad affidarli liberamente solo se l'insussistenza di un interesse transfrontaliero risulta dal previo espletamento di apposita indagine di mercato avente questo unico scopo e, come tale, non disciplinata dalla Parte II del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'Impresa non ritenga di procedere alla valutazione in concreto di cui al quinto e al sesto comma del presente articolo, ovvero ritenga, all'esito della valutazione e/o dell'indagine di mercato espletata, che sussista un interesse transfrontaliero, si procede in base alla disciplina stabilita nei successivi articoli del presente Regolamento.

Come precisato dall'art. 114, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, non costituiscono diritti speciali o esclusivi i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi.

## PARTE SECONDA – LE INDAGINI DI MERCATO

### 5. Lo scopo delle indagini di mercato

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società.

Tramite le suddette indagini sono individuati i soggetti/operatori economici potenzialmente idonei ad essere invitati a formulare offerte in sede di procedure negoziate.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

### 6. Le modalità di svolgimento delle indagini di mercato

La Società assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato.

A tal fine la Società pubblica un avviso sul profilo di committente o ricorre ad altre forme di pubblicità.

Nell'avviso di indagine sono indicati:

- a) il valore dell'affidamento,
- b) gli elementi essenziali del contratto,
- c) i requisiti di idoneità professionale,
- d) i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria,
- e) le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- f) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- g) i criteri di selezione degli operatori economici,
- h) le modalità per comunicare con la Società.

Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la Società si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

I risultati delle suddette indagini sono formalizzati tenendo conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

## PARTE TERZA – L'ALBO FORNITORI

### 7. Contenuti dell'Albo

La Società può istituire l'Albo Fornitori dal quale trarre i nomi degli operatori da invitare alle procedure per le acquisizioni di forniture, servizi e l'affidamento di lavori.

L'Albo Fornitori è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della Società di realizzare un elenco di soggetti per la finalità sopra indicata.

Tale avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo di committente o con altre forme di pubblicità ed indica:

- i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere;
- le categorie e fasce di importo in cui la Società intende suddividere l'elenco;
- gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

L'Albo Fornitori è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici.

Nell'Albo Fornitori verranno iscritti gli operatori economici di cui al comma precedente che ne fanno domanda, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e che, ad insindacabile giudizio della Società, ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere invitati alle suddette procedure.

Gli operatori interessati potranno presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni dell'Albo.

Resta ferma la facoltà di scelta della Società di procedere, di volta in volta, all'individuazione dei soggetti da invitare o mediante il ricorso alle indagini di mercato o tra gli iscritti all'Albo Fornitori.

### 8. Struttura dell'Albo

L'Albo Fornitori è strutturato nelle seguenti tre Sezioni:

- Sezione I: Fornitori di beni;
- Sezione II: Prestatori di servizi;
- Sezione III: Esecutori di lavori.

Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato per macro-categorie e categorie merceologiche.

La Società si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Albo Fornitori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni verrà data adeguata pubblicità.

### 9. Gestione dell'Albo

La gestione dell'Albo Fornitori avverrà secondo la disciplina del presente Regolamento e secondo apposita procedura stabilita dagli Organi di amministrazione diretta a stabilire le responsabilità e i

flussi di attività connessi all'accertamento e verifica di ammissibilità della domanda e sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione, nonché quelli relativi alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero ne venga disposta la cancellazione dall'Albo.

## 10. Iscrizione all'Albo

Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dal presente Regolamento.

Nella domanda d'iscrizione l'operatore economico, oltre ad indicare la Sezione, dovrà specificare la/le macro-categorie e relative categorie merceologiche d'interesse.

L'omessa specificazione di cui al comma precedente equivarrà a richiesta di inserimento per tutte le macro-categorie e categorie previste nella Sezione di riferimento.

L'ammissibilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei controlli che la Società effettuerà, anche a campione, delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.

Ai fini dell'iscrizione verrà considerato l'ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.

## 11. Mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento della posizione

La Società procederà periodicamente a effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l'attualità delle dichiarazioni già rese dall'operatore economico in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Fornitori ciascun operatore economico dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese alla Società.

La comunicazione si intenderà valida se: completa; effettuata non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la cancellazione dall'Albo per l'annualità di riferimento, nonché l'impossibilità di conseguire l'iscrizione durante l'annualità successiva sia in caso di omessa comunicazione che in caso di comunicazione parziale.

Ai fini della cancellazione la Società considererà valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente Regolamento nonché dei principi di correttezza e buona fede.

## 12. Cancellazione

Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, costituisce causa di cancellazione il verificarsi anche soltanto di una delle seguenti circostanze:

- A. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- B. mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
- C. mancata presentazione di offerta per due procedure consecutive;
- D. mancata comunicazione di conferma iscrizione.

La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell'interessato.

### 13. Aggiornamenti ed inserimento nuovi fornitori

L'Albo fornitori verrà tenuto costantemente aggiornato con informazioni anche di natura qualitativa relative all'esecuzione di forniture, servizi e lavori aggiudicati.

Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell'Albo anche in corso d'anno potranno presentare apposita richiesta.

L'Albo Fornitori ha validità annuale ed è soggetto ad adeguate forme di pubblicità.

## PARTE QUARTA - LAVORI

### 14. Ambito di applicazione

Fermo restando quanto stabilito ai paragrafi 3.1. e 3.2. del presente Regolamento, vengono individuate le seguenti soglie di importi, ciascuna con differente procedura di selezione del concorrente:

- a) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo Fornitori di cui, rispettivamente, alla Parte II e dalla Parte III del presente Regolamento;
- b) per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo Fornitori di cui, rispettivamente, alla Parte II e dalla Parte III del presente Regolamento.

### 15. Scelta del contraente per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

Fermo restando che gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento ai sensi del precedente par. 3.1 e, quindi, possono avvenire in via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per gli appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, l'affidamento può avvenire mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati dalla Salerno Energia Distribuzione S.p.A. sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo Fornitori di cui, rispettivamente, alla Parte II e dalla Parte III del presente Regolamento.

La lettera di invito, a titolo esemplificativo, contiene:



- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo a base d'asta, con l'indicazione degli eventuali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (art. 23 comma 16, Dlgs. 50/2016);
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e la misura delle penali;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida e la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- l'obbligo per l'offerente di accettare tutte le disposizioni contenute nella lettera di invito e nei documenti di gara, nonché di accettare le condizioni contrattuali e penali;
- l'eventuale obbligo di sopralluogo e di presa visione degli elaborati progettuali e di gara;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- il codice CIG e l'eventuale contributo dovuto all'ANAC;
- i requisiti di affidabilità morale e di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario che devono essere autodichiarati dal concorrente;
- modalità di espletamento della commessa e ulteriore disciplina del rapporto contrattuale ed eventuale facoltà di subappalto;
- ogni altra indicazione o condizione ritenuta opportuna.

Costituiscono parte integrante della lettera di invito i documenti di gara ed in particolare il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, il codice etico, il piano di sicurezza, il cronoprogramma e gli elaborati progettuali, ove esistenti.

Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di invito.

## 16. Scelta del contraente per affidamenti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.

Per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, l'affidamento può avvenire mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo Fornitori di cui, rispettivamente, alla Parte II e dalla Parte III del presente Regolamento.

Si applicano i commi 2 e seguenti del precedente par. 15.

## PARTE QUINTA – SERVIZI E FORNITURE

## 17. Ambito di applicazione

Fermo restando quanto stabilito ai paragrafi 3.1. e 3.2. del presente Regolamento, vengono individuate le seguenti soglie di importi ciascuna con differente procedura di selezione del concorrente:

- a) Forniture e servizi di importo pari o superiore a 75.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui al comma 2 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) Forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento e del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i contratti relativi a forniture e servizi qualora circostanze particolari dovute all'urgenza lo rendessero necessario.

Sono, altresì, esclusi i contratti relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi che un solo fornitore od appaltatore può fornire o prestare in esclusiva.


La documentazione relativa a tale esclusività dovrà essere di corredo alla documentazione dell'affidamento di che trattasi.

Possono essere affidate direttamente, senza necessità di confronto concorrenziale:

- l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- le attività promozionali, commerciali e di informazione alla clientela;
- le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- la fornitura di gas, acqua, energia e per i servizi telefonici e simili;
- le consulenze legali e le altre consulenze professionali.

## 18. Scelta del contraente per importi pari o superiori a 75.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria di cui al comma 2 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fermo restando che gli affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento ai sensi del precedente par. 3.1 e, quindi, possono avvenire in via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per gli appalti di importo pari o superiore a 75.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui al comma 2 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento può avvenire previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati dalla Salerno Energia Distribuzione S.p.A. sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo Fornitori di cui, rispettivamente, alla Parte II e dalla Parte III del presente Regolamento.

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E MAGAZZINO</b>  | REV. 01<br>del 31/07/2019 |
|   | REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI<br>SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.<br>36, COMMA 8, DEL D.LGS. n. 50/2016 |                           |

## 19. Scelta del contraente per importi pari o superiori alle soglie di cui all'art. 35, comma 2, del D.lgs. 50/2016

Per gli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 2, del D.lgs. 50/2016 le procedure di gara per la scelta del contraente sono quelle disciplinate dal D.lgs. 50/2016.

## PARTE SESTA – NORME COMUNI

### 20. Richiesta di acquisto

La procedura aziendale (separatamente disciplinata dalla Società) che regola la gestione degli approvvigionamenti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture si attiva con la trasmissione a mezzo email all'Ufficio Acquisti della richiesta di acquisto (RDA) o redatta sull'apposito modulo o con qualsiasi altro documento (anche il corpo dell'email stesso) la quale deve avere i seguenti contenuti minimi:

- motivazione dell'acquisto;
- oggetto e descrizione dell'acquisto, con dettaglio delle specifiche di esecuzione richieste (tempi, condizioni tecniche, certificazioni/abilitazioni richieste al fornitore, attestazioni/documentazioni di esecuzione, eventuali voci di capitolato tecnico del bene da acquistare, ...) e di tutto quanto indispensabile per una corretta e completa formulazione della richiesta di offerta;
- importo presunto dell'affidamento.

La richiesta di acquisto (RDA) è approvata dal Responsabile d'Area Tecnica o da altro dipendente delegato dall'AD in forza di procura speciale, previa verifica della completezza e della copertura finanziaria.

Per importi inferiori a 150.000 euro per gli appalti di lavori ed a 75.000 euro per gli appalti di forniture e servizi la firma del Responsabile dell'Area Tecnica (o di altro dipendente delegato dall'AD) ha valenza di determina a contrarre.


Per importi pari o superiori a quelli sopra indicati e sino a 1.000.000 euro la determina a contrarre è predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica (o da altro dipendente delegato dall'AD) e sottoposta alla firma dell'Amministratore Delegato.

Per importi superiori a 1.000.000 euro la determina a contrarre è assunta dal CDA.

L'Ufficio Acquisti procede alla selezione ed alla individuazione del fornitore utilizzando la procedura di selezione prevista dal presente Regolamento che, in base ai contenuti della richiesta di acquisto, apparirà quella idonea.

### 21. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, in ordine alle acquisizioni di cui al presente Regolamento, è individuato nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica in virtù della procura speciale ad esso conferita.

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E MAGAZZINO</b>  | REV. 01<br>del 31/07/2019 |
|   | REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 8, DEL D.LGS. n. 50/2016 |                           |

L'Amministratore Delegato può, altresì, delegare nelle funzioni di Responsabile del procedimento – con atto scritto e per ogni specifica acquisizione – un dipendente della Salerno Energia Distribuzione S.p.A..

## 22. Affidamento diretto

Nei casi in cui è previsto il ricorso all'affidamento diretto ad un unico operatore, l'Ufficio Acquisti è comunque tenuto a richiederne preliminarmente il preventivo – offerta, la cui valutazione di convenienza e congruità rispetto all'importo stimato e alle condizioni di esecuzione richieste sarà eseguita dal Responsabile dell'Area Tecnica e/o da altro dipendente appositamente delegato dall'AD, supportato dall' Ufficio richiedente.

Il prezzo e le condizioni offerti possono anche essere oggetto di ulteriore negoziazione tra le parti.

Il preventivo, una volta definito ed accettato, verrà acquisito e costituirà parte integrante del rapporto contrattuale.

In ogni caso, l'Ufficio Acquisti, su impulso del Responsabile dell'Area Tecnica e/o di altro dipendente appositamente delegato dall'AD, può valutare opportuno, anche in ragione della natura, tipologia e/o durata della prestazione ovvero di particolari condizioni di esecuzione attese, richiedere più offerte anche nei casi in cui è consentito ricorrere all'affidamento diretto, per ottenere condizioni tecnico – economiche più vantaggiose. Tale facoltà, tuttavia, non determina l'applicazione delle procedure di affidamento di cui ai precedenti par. 15 e 16.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e/o altro dipendente appositamente delegato dall'AD può ricorrere all'affidamento diretto, indipendentemente dal valore della acquisizione da effettuare, anche nei seguenti casi:

- a) quando, in risposta ad una richiesta di offerta, non è pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata e congrua o tutte le offerte sono state escluse;
- b) quando, per ragioni di natura tecnica o di esclusiva, l'appalto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) quando bisogna far fronte a situazioni di urgenza determinate da eventi imprevedibili, da motivi di incolumità pubblica, da obblighi normativi sopravvenuti o da prescrizioni di autorità competenti.

Per i casi b) e c) alla richiesta di acquisto deve essere accompagnata da adeguata e dettagliata motivazione.

## 23. Criteri di scelta del contraente

Salvo quanto previsto dal par. 22 riguardo agli affidamenti diretti, la scelta del contraente avviene con uno dei criteri individuati dall'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da indicarsi nella lettera di invito:

- a) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) criterio del prezzo più basso.

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. può, altresì, prevedere – con apposita clausola da indicarsi nella lettera di invito – che l'aggiudicazione avvenga a seguito di una ulteriore fase di negoziazione dell'offerta con il primo o con ulteriori migliori classificati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e riservatezza.

Salerno Energia Distribuzione S.p.A., così come previsto anche dall'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può decidere di non procedere all'aggiudicazione se insindacabilmente ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara indica i criteri di valutazione ed i relativi punteggi.

Nel caso di cui al precedente comma, la selezione della migliore offerta è effettuata da una apposita Commissione, composta dal Responsabile del procedimento, che funge da Presidente, e da almeno altri due componenti, scelti tra dipendenti di Salerno Energia Distribuzione S.p.A. ovvero tra professionisti esterni a Salerno Energia Distribuzione S.p.A., competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

La Commissione deve essere nominata dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle offerte e, in ogni caso, deve essere composta da un numero dispari di componenti.

La procedura di gara viene verbalizzata da un dipendente di Salerno Energia Distribuzione S.p.A., il quale funge da segretario.

La Commissione procede alla proposta di aggiudicazione.

Ove si applichi il criterio del prezzo più basso l'intera procedura è espletata dal Responsabile del Procedimento.

L'aggiudicazione definitiva è sempre di competenza del Responsabile del Procedimento.

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. potrà, in qualsiasi momento, sospendere o revocare la procedura di affidamento in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza.

## 24. Offerte anomale e verifica della congruità del prezzo

Alle procedure di acquisizione di cui al presente Regolamento non si applica l'art. 97 "Offerte anormalmente basse" del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale.

La verifica di congruità dell'offerta, infatti, viene effettuata dalla Commissione sulla base dei prezzi di mercato normalmente praticati per la tipologia di bene o di servizio o di lavori di che trattasi.

## 25. Aggiudicazione definitiva

Il Responsabile del Procedimento, entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunica d'ufficio a tutti i concorrenti l'esito della procedura di gara.


L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica, da parte del Responsabile del Procedimento con il supporto dell'Ufficio Acquisti, del possesso da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti.

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, si procede alla formalizzazione del rapporto contrattuale. Non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.

## 26. Disciplina contrattuale

Il contratto di appalto, la cui bozza è predisposta dal Responsabile del procedimento e costituisce parte integrante del bando o della lettera di invito, contiene le modalità, i termini e le condizioni per l'esecuzione dell'appalto relativi agli obblighi di ciascuna parte contraente.

Esso, stipulato con l'aggiudicatario definitivo nella data fissata da Salerno Energia Distribuzione S.p.A., dovrà essere sottoscritto da figura aziendale munita di idonei poteri rappresentativi.

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E MAGAZZINO</b>  | REV. 01<br>del 31/07/2019 |
|   | REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 8, DEL D.LGS. n. 50/2016 |                           |

Qualsiasi obbligazione da parte di Salerno Energia Distribuzione S.p.A. sorgerà esclusivamente con la stipula del contratto di appalto, predisposto dalla stessa.

## 27. Requisiti di partecipazione

I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento sono quelli indicati all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indicate nel presente Regolamento devono essere in possesso di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per l'attività oggetto dell'affidamento, nonché essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per gli affidamenti di servizi e forniture gli operatori economici devono, altresì, essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui agli artt. 83 e 87 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da individuarsi, per ogni singolo affidamento, in ragione della natura e dell'importo del contratto.

Per gli affidamenti di lavori gli operatori economici devono essere in possesso di qualificazione, ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da individuarsi, per ogni singolo affidamento, in ragione della natura e dell'importo del contratto.

Gli operatori economici devono, altresì, aver adempiuto, all'interno dell'azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

## PARTE SETTIMA – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

### 28. Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.